– TITOLO I –
COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

É' costituita con sede in Roma, in via Nicola Nisco n. 7, in forma di Associazione sportiva dilettantistica, l'Associazione sportiva e culturale denominata "ACCADEMIA ITALIANA di AIKIDO e Discipline Affini Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito Accademia, AIADA o Associazione).
L'Associazione si conforma alle norme della Costituzione della Repubblica italiana. L'Associazione sportiva priva di personalità giuridica è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione deciderà di aderire mediante delibera del Consiglio direttivo. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
L'Associazione è apolitica, apartitica, è caratterizzata dall'assenza di fini di lucro ai sensi dell'arti-colo 8 del Decreto Legislativo 36/2021.
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono esclusivamente elettive e tutti gli associati, senza alcuna distinzione, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi associativi.

– TITOLO II –
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2 – Oggetto Sociale - Scopo

L'Associazione promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina dell'Aikido e alle discipline affini riconosciute dall'ordinamento sportivo. Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi L'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.
L'Accademia si prefigge come scopo lo studio e la diffusione dell'Aikido secondo lo spirito tradizionale giapponese derivato dall'insegnamento espresso dal Doshu presso l'Hombu Dojo di Tokyo. La gestione dei rapporti con l'Hombu Dojo in linea con il recepimento del riconoscimento internazionale e del conferimento di gradi Dan Aikikai ai propri associati.
Tutte le linee tecniche espresse a livello mondiale, di derivazione diretta o indiretta dall'Aikikai di Tokyo, sono accolte ed adeguatamente promosse e tutelate, quando presenti e rappresentate in seno all'Associazione.
La formazione, la promozione e la tutela della figura dell'insegnante di Aikido e degli aspiranti tali; la tenuta di un Albo nazionale Insegnanti di Aikido. A tali fini l'Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive e culturali dilettantistiche;
b) organizzare manifestazioni sportive e culturale in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica della disciplina;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
f) organizzare proprie rappresentative per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative nazionali ed internazionali;
g) promuovere corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per tecnici di Aikido ed altre discipline;
h) stipulare protocolli d'intesa con Enti ed Organizzazioni a carattere nazionale per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'Aikido;
i) promuovere e sviluppare "discipline affini" quali, a solo titolo indicativo: *Aikitaiso*, *Kinomichi*, *AikiJujutsu*, ma anche "*Arti marziali*" più in generale e, comunque, tutte quelle attività che abbiano assonanza culturale, filosofica, storica e marziale con l'Aikido inteso nel senso più ampio.

L'Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire, vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali e intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive.

– TITOLO III –
SOCI (ASSOCIATI)

ART. 3 – Condizioni della ammissione degli associati- Diritti e obblighi

Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche. Il numero dei soci è illimitato.
Sono previste quattro categorie di soci:

1) SOCI FONDATORI, che si fanno garanti dell'attenzione agli elevati livelli tecnici, didattici ed etici che l'Associazione si prefigge di perseguire e preservare. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;
2) SOCI PROMOTORI, sono coloro che hanno aderito all'Associazione in sede di fondazione sottoscrivendo la domanda di ammissione entro 30 giorni dalla data di costituzione;
3) SOCI ORDINARI, sono gli insegnanti e i praticanti di Aikido o di una delle Discipline Affini presenti nell'Associazione, la cui domanda di far parte dell'Associazione sia stata accettata dal Consiglio direttivo in quanto rispondente ai requisiti d'ammissione indicati nel presente statuto;
4) SOCI ONORARI, sono coloro che per alti meriti e riconosciuta levatura morale entrano a far parte dell'Associazione su designazione congiunta del Consiglio Direttivo, della Direzione didattica e della Commissione tecnica nazionale.

Requisiti per divenire socio sono:

a) essere praticanti di Aikido o di una disciplina affine;
b) avere presentato domanda di ammissione a socio;
c) avere ricevuto l'accettazione da parte del Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a versare i contributi annuali all'Associazione; partecipare alle iniziative dell'Associazione; partecipare all'assemblea degli associati; rispettare statuto e regolamenti dell'Accademia; rispettare statuto e regolamenti dell'EPS cui l'Associazione aderisce; rispettare statuto e regolamenti dell'Aikikai di Tokyo (se praticanti di Aikido).
I soci al momento dell'iscrizione sottoscrivono una tessera nominativa valida fino al 31 dicembre dell'anno.

Essi hanno eguale diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto. Possono accedere ai verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di ricevere informazioni sulle attività ed iniziative dell'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. La funzione informativa può essere assolta attraverso la pubblicazione di notizie sul sito internet dell'Associazione o attraverso altro strumento editoriale.

Art. 4 – Domanda di ammissione all'Associazione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 5 – Diritti dei Soci

La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti; a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi associativi.

ART. 6 – Contributo Associativo

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita e non è frazionabile. Le quote o i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

– TITOLO IV –
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 7 – Decadenza del Socio

La qualifica di socio si perde per recesso, radiazione o a causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il socio che non partecipa alle attività dell'Associazione né provveda al pagamento della quota associativa si considera decaduto. Il socio decaduto può iscriversi nuovamente all'Associazione.

ART. 8 – Provvedimenti Disciplinari

Il Consiglio direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo, che consiste nella comunicazione al socio del rilievo circa la mancanza commessa e il contestuale invito a non ricadervi;
b) ammonimento, formale comunicazione della mancanza commessa e del biasimo incorso;
c) sospensione, formale comunicazione di sospensione del rapporto associativo per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) radiazione, nella quale incorre il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; pur partecipando alle

attività dell'Associazione si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- violi i principi di lealtà, correttezza e buona fede nei confronti dell'associazione;
- compia atti idonei a compromettere il vincolo associativo;
- compia atti diffamatori o denigratori nei confronti dell'associazione o dei suoi organi;
- compia azioni di ostacolo o boicottaggio alle attività associative.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, sentito l'interessato che ne faccia richiesta. La radiazione è comunicata ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via pec e deve essere motivata.
Il socio interessato dal provvedimento di sospensione o di radiazione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione può richiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea generale dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
L'associato radiato non può essere più ammesso.

– TITOLO V –
RISORSE ECONOMICHE- FONDO COMUNE- INDICAZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dai diritti di cui l'Associazione è titolare ed è alimentato dall'ammontare dei contributi annuali dei soci stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo gestisce i fondi dell'Associazione conservati presso un conto corrente postale o bancario intestato alla stessa.
Il controllo contabile è demandato al Collegio dei Revisori dei Conti. L'Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà comunque acquisire risorse economico-finanziarie attraverso:

a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione;
j) il fondo comune dell'Associazione non è ripartibile durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 10 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
I bilanci, consuntivo e preventivo, redatti a cura del tesoriere, sono verificati in seduta separata dal Collegio dei Revisori dei conti.

– TITOLO VI –
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – Casi di estinzione

L'Accademia Italiana di Aikido cesserà di esistere per uno dei seguenti casi:
a) se lo scioglimento è deliberato in Assemblea dalla maggioranza dei tre quarti degli associati;
b) se per due anni consecutivi l'Assemblea non approva il bilancio;
c) se per due anni consecutivi il Consiglio Direttivo non raggiunge la pienezza del numero dei membri previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto;
d) se il Consiglio Direttivo sentito il parere del Comitato Tecnico Nazionale accerta l'impossibilità di raggiungere gli scopi associativi.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo del-l'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

– TITOLO VII –
ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e il Vice presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti degli organi dell'Associazione restano in carica per 5 (cinque)anni salva diversa deliberazione in fase di nomina e sono rieleggibili.

ART. 13 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

La convocazione dell'assemblea potrà essere, altresì, richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, proponendone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua alla data di invio della convocazione. Avranno diritto di voto i soci maggiorenni e gli esercenti la potestà genitoriale dei soci minorenni. Ogni socio può essere rappresentato in assemblea per mezzo di delega scritta esclusivamente ad altro socio.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si ritiene validamente convocata anche tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

ART. 14 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea degli associati ha tra i suoi compiti:
a) impartire le direttive generali sullo svolgimento dell'attività e sui progetti dell'Associazione;
b) approvare i bilanci;
c) deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio ha diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Delle riunioni è redatto e conservato processo verbale a cura del Presidente.
Qualsiasi socio ha diritto di accedere al verbale. Il verbale è, comunque, pubblicato sul sito inter-net dell'Associazione.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

ART. 16 – Assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma spedita ai soci almeno 15 giorni, prima dell'adunanza**.** La convocazione è contestualmente pubblicata nel sito web sociale. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione e modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) scioglimento dell'associazione;
d) modalità di liquidazione.

Per modifica l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato all'amministrazione e gestione dell'associazione.
Esso è composto da sette membri nominati dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni ed elegge a maggioranza al proprio interno un Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Ente. Elegge inoltre il Vice presidente, il tesoriere e il segretario. E' fatto divieto al Presidente dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Compiti del Consiglio sono:

a) eseguire le delibere assembleari;
b) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere-segretario;
c) prestare collaborazione e sostegno alle attività programmate dalla Direzione Didattica;
d) amministrare l'associazione provvedendo anche alla redazione del bilancio annuale;
e) curare i rapporti giuridici con soggetti terzi;
f) curare gli interessi legali e patrimoniali dell'associazione;
g) riscuotere i contributi associativi e di altro tipo (contributi stages, contributi gradi Aikikai, ecc.);
h) deliberare su questioni, controversie e censure di ordine disciplinare e deontologico relative agli associati, comprese le ipotesi di radiazione per gravi motivi;
i) redigere e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci regolamenti ed eventuali codici etico deontologici.

I consiglieri sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato.
E' però esente da responsabilità quello dei consiglieri il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso. Il consiglio delibera con la maggioranza di almeno quattro voti favorevoli.
Delle riunioni è redatto e conservato processo verbale a cura del Presidente. Qualsiasi socio ha diritto di accedere al verbale. Ogni provvedimento del Consiglio Direttivo si conforma ai principi di buona amministrazione, onesta gestione, corretta tenuta della contabilità e rispetto dei vincoli di bilancio. Nel rispetto di tali principi, tutti i provvedimenti relativi a questioni tecniche, didattiche, formative, conferimenti e riconoscimenti di gradi Dan, relazioni con soggetti terzi quali: Hombu Dojo Aikikai di Tokyo, Enti di Promozione sportiva e Federazioni sportive italiane o estere, sono adottati dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle indicazioni ed orientamenti contenuti in un parere espresso dalla Direzione Didattica.
E' passibile di radiazione il membro del Consiglio Direttivo che svolga attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione o in palese concorrenza con essa.

ART. 18 – Presidente – Vice Presidente

Il presidente e il vice presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i propri membri a maggioranza assoluta dei componenti.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione e sottoscrive gli atti giuridici in nome e per conto dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione secondo le norme del mandato.
Al medesimo, inoltre, è altresì attribuito, previa delibera del Consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente nomina il Direttore Didattico sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 21.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate provvisoriamente dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente. In caso di dimissioni o indisponibilità del Presidente, Il Vice Presidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dall'effettivo recesso o impedimento.

ART. 19 – Tesoriere – Segretario

Il tesoriere ha il compito di redigere i rendiconti, consuntivi e preventivo ed ha la responsabilità della custodia del patrimonio associativo. Il segretario assolve i compiti amministrativi al medesimo demandati dal Consiglio direttivo.

ART. 20 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti**,** ed elegge al proprio interno il Presidente.
I membri del Collegio dei revisori, nell'espletamento delle loro funzioni, non devono essere decaduti dalla qualifica di socio in base a quanto definito nel precedente art. 7.
Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee dei soci ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 21 – Direzione Didattica e Commissione Tecnica Nazionale

L'associazione si dota di una direzione didattica e di una Commissione Tecnica Nazionale.
Ai fini de corretto svolgimento delle attività sotto il profilo tecnico-didattico e del perseguimento e mantenimento degli standard tecnici perseguiti dall'Associazione, il Presidente, previa consultazione del Consiglio Direttivo, nomina un Direttore Didattico in possesso del grado minimo di 6° Dan riconosciuto dall'Hombu Dojo di Tokyo.
Il Direttore didattico di concerto con il Presidente nomina la Commissione Tecnica Nazionale, composta da almeno tre - fino ad un massimo di cinque - membri in possesso del grado minimo di 5° Dan, riconosciuto dall'Hombu Dojo di Tokyo, con particolare attenzione, per quanto possibile, al principio di rappresentatività territoriale.
La Direzione didattica con il sussidio della Commissione tecnica nazionale tratta temi di indirizzo tecnico – didattico e, più precisamente:

a) promuove e organizza le iniziative didattiche e formative per i soci secondo gli scopi dell'Associazione e le delibere dell'assemblea;
b) valuta le pratiche di riconoscimento dei gradi Aikikai di Tokyo;
c) decide, sentito il Consiglio direttivo o su proposta dello stesso, in merito al conferimento dei gradi alti (dal V Dan in su);

d) gestisce l'albo degli insegnanti e l'albo delle cinture nere;
e) cura, sotto l'aspetto tecnico, iniziative di gemellaggio e collaborazione in Italia e all'estero con omologhe associazioni;
f) contribuisce alla gestione del sito internet dell'Associazione, in relazione ai contenuti tecnici, promuovendone la diffusione, organizzandone e favorendone la partecipazione degli associati;
g) revisiona periodicamente il programma tecnico ed il programma di esami Kyu e Dan;
h) decide in merito alle richieste di riconoscimento di gradi e/o qualifiche di altre organizzazioni;
i) nomina, sentito il consiglio direttivo, eventuali commissioni tecniche regionali;
j) nomina, sentito il consiglio direttivo, i docenti di stages e seminari formativi nazionali ed internazionali;
k) nomina, sentito il consiglio direttivo, eventuali responsabili tecnici regionali;
l) dirige la scuola formazione insegnanti;
m) delle riunioni congiunte direzione didattica e commissione tecnica nazionale è redatto e conservato processo verbale a cura del Direttore didattico.

– TITOLO VIII –
CONTROVERSIE – GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 22 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nel caso di controversia insorgente tra la stessa ed uno o più soci.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Analoga comunicazione dovrà, comunque, essere inoltrata per conoscenza al Consiglio Direttivo.
L'arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

– TITOLO IX –
ONORIFICENZE

ART. 23

Annualmente il Consiglio direttivo e la Direzione didattica, in seduta congiunta possono decidere di conferire a persone che si sono distinte nella promozione e divulgazione dell'Aikido, che con la loro opera abbiano contribuito spiccatamente all'accrescimento dell'immagine dell'Associazione e delle discipline rappresentate, speciali attestati di benemerenza od encomio.

– TITOLO X –
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ART. 24

E' assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 25 – Modalità di scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per i seguenti motivi:
a) conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di perseguirlo;
b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini e mancata ricostituzione;
c) delibera dell'assemblea straordinaria per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovessero impedirne lo svolgimento dell'attività.

ART. 26 – Devoluzione del Patrimonio

Nel caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nominerà un liquidatore che procederà all'inventario dei beni e, previo assolvimento dei debiti e dei crediti, alla devoluzione del patrimonio residuo ai fini sportivi ad altra associazione con finalità analoghe o affini.

– TITOLO XI –
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 27

In sede costitutiva i soci fondatori nominano i membri del primo Consiglio Direttivo, del primo Comitato tecnico nazionale e del primo Collegio dei revisori dei conti.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti

****